

---

# Norme e documenti sui consorzi di bonifica

Prof. Antonino Bacarella



# NORME E DOCUMENTI


---

Legge Regionale 25 maggio 1995, n.45  
Norme sui consorzi di bonifica

Circolare Assessoriale 4 marzo 1998  
Gruppo II prot. n.357  
Oggetto: Art. 10 L.R. 45/95 Piano di classifica  
per il riparto della contribuenza

ANBI – Guida alla classifica per il riparto  
della contribuenza

---




### ➤ **Art. 2 - Costituiscono interventi di bonifica:**

- a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni ed i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione ed adeguamento delle reti scolanti;
- b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni di monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;
- c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque nei casi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
- d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione, e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).



- 
- **Art. 3** - Il territorio regionale è diviso in undici comprensori di bonifica.
  - **Art. 4** - Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro di programmi adottati conformemente ai contenuti dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle scelte degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione e della provincia regionale competente per territorio.
  - **Art. 5 – Consorzi di bonifica.**

All'interno di ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili che usufruiscono delle opere, impianti e servizi, sono riuniti in consorzio.
- 
- 

➤ **Art. 7 – Funzioni di programmazione**

Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani predisposti dai consorzi. (Piano generale degli interventi).

➤ **Art. 8 – Compiti dei consorzi**

Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione.

... **(OMISSIS)** ...

Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione gli oneri derivanti dall'applicazione del comma I, salvo quanto disposto dall'art. 10, sono a carico della Regione.



➤ **Art. 10 – Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili**

Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati... (OMISSIS) ... in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime, secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi.

La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.

I contributi ed i canoni ... (OMISSIS) ... sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio.

I piani (di classifica) ... (OMISSIS) ... prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce.



...(OMISSIS)... Le spese di funzionamento degli enti consortili non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.

...(OMISSIS)... vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuenza, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.

### ➤ **Art. 14 – Sistema elettorale**

I consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo. Le fasce sono così determinate:

- a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
- b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
- c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.

Il piano di classifica è redatto sulla base dei criteri per la determinazione del beneficio conseguente all'attività di bonifica.

L'emissione dei ruoli di contribuenza avverrà dopo l'approvazione da parte dell'assessorato della deliberazione consortile relativa ai criteri di riparto.

I destinatari dell'imposizione contributiva sono i soggetti indicati dall'art. 5 della L.R. 45/95 che traggono beneficio dalle opere, impianti e servizi, compresi lo Stato, le Province, i Comuni per i beni di loro pertinenza.

I benefici riguardano l'attività di bonifica svolta dai Consorzi con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti: opere idrauliche di bonifica ed opere irrigue.

I criteri per la determinazione del beneficio dovranno interessare dette opere di bonifica sia idrauliche che irrigue.



## **- OPERE IDRAULICHE**

La funzione che svolge il Consorzio con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche è di contribuire in maniera determinante alla sicurezza idraulica del territorio.

Pertanto il beneficio da considerare è in relazione alla diversa entità del danno che viene evitato con l'attività di bonifica o meglio al diverso rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili.

Per determinare i rapporti di beneficio tra i vari immobili si opera utilizzando opportuni parametri tecnici (indice idraulico) ed economici (indice economico).



**Indice idraulico → Prof. Sortino**

I parametri economici si differenziano con la destinazione dei suoli, per cui l'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica.

E' impossibile conoscere il valore fondiario di tutti gli immobili, mentre è più facile (o necessario) considerare le rendite degli immobili: rendita catastale per i fabbricati e reddito dominicale per i terreni.

Anche perché sono disponibili, sono oggettivi, sono confrontabili, anche se non sempre corrispondono alla realtà.

La composizione, per ciascun immobile, dell'indice economico con l'indice idraulico fornisce l'indice corrispondente al diverso beneficio che i beni ricadenti nel comprensorio ricavano dall'attività di bonifica (indice di beneficio).



## **- OPERE IRRIGUE**

Tra i compiti del Consorzio rientra quello di fornire alle aziende acqua per irrigazione e con la consegna dell'acqua si esaurisce la funzione del Consorzio.

La scelta degli ordinamenti produttivi è dell'imprenditore agricolo.

Il beneficio è legato ed è conseguente al mantenimento in efficienza ed all'esercizio di un complesso di opere che assicurano la consegna di una data quantità d'acqua alle aziende per l'irrigazione.



**Indice di beneficio irriguo → Prof. Sortino**

Il beneficio comunque è sempre di carattere economico in quanto correlato alla maggiore produttività dei terreni, alle scelte tecniche dell'imprenditore, all'organizzazione dell'impresa (ordinamenti interni e rapporti con il mercato).

Il beneficio economico scaturisce dalla differenza di valore fra le produzioni ottenibili su un suolo irrigato, con una data quantità di acqua, e quelle ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei maggiori costi di produzione relativi all'irrigazione dei terreni aziendali sopportati dall'agricoltore ed al netto dei costi di gestione per l'esercizio irriguo sopportati dal Consorzio.

La contribuenza per la gestione delle opere irrigue va rapportata al beneficio economico e va calcolata sulla base dei costi di gestione delle opere irrigue da parte del Consorzio.



## **- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO**

Le spese di funzionamento sono quelle spese che non possono essere direttamente attribuite alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere (es. funzionamento degli organi, sede, emissione titoli di contribuenza, tenuta del catasto, ecc..)

Le spese dovranno essere attribuite ai diversi settori di attività , anche se non si tratta di spese di incidenza esclusiva e diretta sul singolo settore, ma interessanti più settori tra i quali le predette spese dovranno idoneamente essere ripartite.

Anche le spese di funzionamento, per loro natura e finalità, devono essere ripartite in ragione di beneficio (Corte di Cassazione). Ne consegue che tali spese siano ripartite con gli stessi indici di beneficio.



## CONTRIBUENZA

### - SPESE DEL CONSORZIO, si distinguono:

<b>Spese totali (non coperte da contributo regionale)</b>		<b>ST</b>
<b>Spese di funzionamento</b> (dette anche spese generali, non attribuibili ad attività)		<b>SF</b>
<b>Spese attività (manutenzione ed esercizio delle opere)</b>		<b>SA</b>
1)	Spese opere idrauliche di bonifica	$SA_b$
2)	Spese opere irrigue	$SA_i$
3)	Spese per scarico acque reflue	$SA_r$
4)	Spese per acqua potabile	$SA_p$

$$ST = SF + SA$$

$$SA = SA_b + SA_i + SA_r + SA_p$$

### - RIPARTIZIONE DELLE SPESE :

Le spese vanno ripartite in funzione del beneficio ed in tre fasce di contribuenza:

fino a 10 ha	di superficie aziendale
da 10 a 20 ha	" " "
oltre 20 ha	" " "

### I) Opere idrauliche

I/2

Indice di beneficio = Indice idraulico x indice economico

$$I_b = I_i \times I_e$$

L'indice economico è dato per le superfici agricole dalla tariffa di reddito dominicale catastale per qualità e classe e per le superfici extragricole dalla rendita catastale riferita al suolo.

Indice unitario di contribuenza =  $\frac{\text{Spesa annua opere idrauliche di bonifica}}{\text{Superficie virtuale totale}}$

$I_c = \frac{SA_b}{S_v}$  Espresso in  $\epsilon/m^2$

### I) Opere idrauliche

2/2

La contribuenza specifica di ogni immobile ( $C_i$ ) si ottiene moltiplicando l'indice unitario di contribuenza ( $I_c$ ) per il relativo indice di beneficio ( $I_b$ ) e per la superficie dell'immobile (espressa in  $m^2$ )

$$C_i = I_c \times I_b \times m^2$$

Es. La contribuenza di un proprietario con superficie agricola di 15 ha, così suddivisa:

Vigneto II	ha 6,5
Uliveto I	ha 5,2
Aranceto I	ha 3,3

sarà data:

$$I_c \times I_{bv} \times 65.000 \text{ m}^2 = C_v$$

**Contribuenza vigneto**

$$I_c \times I_{bo} \times 52.000 \text{ m}^2 = C_o$$

**Contribuenza oliveto**

$$I_c \times I_{ba} \times 33.000 \text{ m}^2 = C_a$$

**Contribuenza aranceto**

$$C_v + C_o + C_a = C$$

**contribuenza del proprietario in euro**

### 2) Opere irrigue

I/4

Il ragionamento si riferisce distintamente ai diversi sistemi irrigui che pesano in modo differente sui costi di produzione dell'azienda agricola e sui costi di manutenzione ed esercizio delle opere irrigue del Consorzio.

Il beneficio effettivo nell'ambito dello stesso sistema di irrigazione è uguale all'indice di dotazione, che a sua volta corrisponde alla dotazione di acqua attribuita a ciascun terreno ( $\text{mc}/_{\text{ha}}$  per ordinamento produttivo).

Il beneficio economico si otterrà dalla differenza di valore fra le produzioni ottenute in terreni irrigati con una determinata quantità di acqua e le produzioni ottenute su terreni non irrigati al netto dei maggiori costi relativi alla irrigazione ed al lordo dei costi di gestione sostenuti dal Consorzio.

### 2) Opere irrigue

2/4

Lo strumento per la determinazione del beneficio economico è il **conto culturale** degli ordinamenti irrigui ed asciutti, per cui:

Beneficio economico della irrigazione (al lordo dei costi di gestione del Consorzio) = Valore della produzione in irriguo – Valore della produzione in asciutto – costo aziendale dell’irrigazione (escluso costo dell’acqua) – altri costi da essa derivanti (es. maggiore costo della raccolta).

Il beneficio economico unitario ( $B_{eu} = \text{€}/\text{ha}$ ) per ordinamento produttivo è dato dal confronto di conti culturali riferiti all’ettaro di superficie coltivata.

Il beneficio economico della zona ( $B_{ez}$ ) irrigua è dato dalla sommatoria dei  $B_{eu}$  dei diversi ordinamenti produttivi moltiplicati per la relativa superficie in ettari ( $S_i$ ).

$$B_{ez} = \sum (B_{eui} \times S_i)$$

### 2) Opere irrigue

3/4

La contribuenza per ordinamento produttivo (o si vuole per qualità catastale) deriva dalla ripartizione delle spese di manutenzione ed esercizio del Consorzio per quella zona secondo il beneficio economico ricevuto dai diversi ordinamenti produttivi.

Trattasi in definitiva di calcolare il costo dell'acqua utilizzata dall'azienda nella coltivazione irrigua, secondo i diversi ordinamenti produttivi o correlativamente al beneficio economico realizzato.

In definitiva si arriva alla seguente espressione:

$$\mathbf{B_{ez} : S_{ai} = B_{ei} : x_i}$$

Dove  $\mathbf{B_{ez}}$  = Beneficio economico della zona irrigua, in euro

$\mathbf{S_{ai}}$  = Spese opere irrigue, in euro

$\mathbf{B_{ei}}$  = Beneficio economico dell'ordinamento produttivo i, che è dato da  $\mathbf{B_{eui} \times S_i}$ , in euro

$\mathbf{B_{eui}}$  = Beneficio economico unitario (per ettaro) dell'ordinamento produttivo i, in euro e per ettaro

$\mathbf{S_i}$  = Superficie dell'ordinamento produttivo i, in ettari

$\mathbf{x_i}$  = Spesa irrigua dell'ordinamento produttivo i, in euro

### 2) Opere irrigue

4/4

Il costo (la tariffa) per l'ordinamento produttivo del mc di acqua irrigua sarà pertanto dato da:

$$S_{aiui} = \frac{x_i}{mc_i}$$

dove  $S_{aiui}$  = spesa unitaria delle opere irrigue per l'ordinamento produttivo i, in euro per metro cubo d'acqua distribuita  
 $mc_i$  = metri cubi distribuiti per l'ordinamento produttivo i

La contribuenza dell'azienda sarà pertanto calcolata moltiplicando i metri cubi d'acqua utilizzati per la tariffa dell'ordinamento produttivo.

Il ragionamento può essere riferito all'ettaro di superficie per ordinamento produttivo se la dotazione d'acqua per ettaro nell'ordinamento produttivo è costante.



### **3) Spese per scarico acque reflue**

Lo scarico di acque reflue è effettuato dai Comuni nei canali di bonifica del Consorzio.

L'onere del Consorzio consiste in un impegno di spesa di manutenzione e di esercizio dei canali di scolo più elevato rispetto ai canali di scolo che non ricevono acque reflue.

Tale maggiore onere va ripartito fra i Comuni sulla base degli abitanti, dato che il beneficio è identico per ogni abitante.

Per la ripartizione si può adottare lo stesso criterio di calcolo della tassa sui reflui imposta dalle amministrazioni comunali ai cittadini.

### **4) Spese per acqua potabile**

Il beneficio ricevuto dagli utenti (persone fisiche o animali di allevamento) è fruito con la stessa intensità per cui le spese di manutenzione e di esercizio degli impianti possono essere ripartite sulla base dei metri cubi di acqua consumati.

Per tenere conto delle condizioni particolari dell'utenza rispetto alla fonte di approvvigionamento le tariffe possono essere determinate applicando il metodo per scaglioni di consumo adottato dagli enti acquedotti.

### - Spese di funzionamento

I/3

Le spese di funzionamento (dette anche spese generali) del Consorzio che non possono essere attribuite direttamente alle diverse attività di manutenzione e di esercizio delle opere, vanno ripartite sull'intero territorio del comprensorio consortile che comunque riceve beneficio dalle attività specifiche e/o generali del Consorzio.

La ripartizione deve però tenere conto del diverso beneficio ricevuto dalla parte del territorio che fruisce delle diverse attività specifiche del Consorzio (attività idrauliche, irrigue, per scarico di acque reflue, per distribuzione di acqua potabile) e dalla parte restante del territorio consortile che fruisce solo delle attività generali del Consorzio (L.R. 45/95: art. 7 – funzioni di programmazione; art. 8 – compiti dei Consorzi; art. 9 – opere di competenza privata e intervento sostitutivo).

### - Spese di funzionamento

2/3

La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio deve pertanto tenere conto del peso economico di ogni singola attività e può effettuarsi su base proporzionale rispetto alle loro spese di manutenzione ed esercizio, dopo avere sottratto la parte di spese di funzionamento (preliminarmente calcolata – stimata) attribuibile all'attività generale svolta dal Consorzio per la parte del comprensorio che non fruisce direttamente di attività specifiche.

La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio va dunque svolta nel modo seguente:

Spese totali di funzionamento (**SF**) – Spese di funzionamento per attività generali nella parte restante del comprensorio (**SFR**) = Spese di funzionamento da ripartire nella parte di territorio fruente di attività diretta (**SFD**), cioè:

$$\mathbf{SFD = SF - SFR}$$

### - Spese di funzionamento

3/3

Le spese di funzionamento attribuibili alle attività dirette (SFD) si distribuiscono fra le diverse attività dirette secondo il peso % delle spese specifiche di ogni singola attività, cioè:

Spese attività	SA	100
- Spese opere idrauliche di bonifica	<b>SA<sub>b</sub></b>	<b>I<sub>b</sub></b>
- Spese opere irrigue	<b>SA<sub>i</sub></b>	<b>I<sub>i</sub></b>
- Spese per scarico acque reflue	<b>SA<sub>r</sub></b>	<b>I<sub>r</sub></b>
- Spese per acqua potabile	<b>SA<sub>p</sub></b>	<b>I<sub>p</sub></b>

La ripartizione delle spese di funzionamento tra le attività dirette sarà dunque:

$$\mathbf{SFD = SFD \times I_b + SFD \times I_i + SFD \times I_r + SFD \times I_p}$$

La ripartizione delle spese di funzionamento per attività generali nella restante parte del territorio (SFR) va effettuata sulla base del beneficio ricavato e dunque sulla base del reddito dominicale (o rendita catastale) in quanto l'indice di beneficio equivale all'indice economico.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 10 L.R. 45/95 e della Circolare del 4 marzo 1998 prot. n. 357 prevedono che le spese per le attività di manutenzione ed esercizio e le spese di funzionamento siano ripartite secondo il criterio della progressività riferito alle dimensioni aziendali di cui al comma 1 dell'art. 14 L.R. 45/95.

Il coefficiente (o indice) di progressività secondo le dimensioni aziendali può essere collegato al concetto delle **economie di scala**, cioè: ampliando la dimensione dei processi produttivi, e dunque le dimensioni aziendali, i costi di produzione diminuiscono e per conseguenza aumentano i benefici.

Il coefficiente di progressività nelle tre fasce di contribuenza può essere calcolato per sede periferica e per attività confrontando i risultati di **bilanci (redditi fondiari) di aziende** rappresentative e prevalenti per ordinamento produttivo, ma con dimensioni di superfici differenti ed equivalenti per ciascuna alla media delle superfici delle tre fasce di contribuenza.

Per ottenere la media di superficie di ciascuna fascia di contribuenza si possono utilizzare i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura.

# ANBI – Guida alla classifica per il riparto della contribuenza

## Progressività della ripartizione

Il calcolo del coefficiente di progressività si ottiene nel modo seguente:

Con il bilancio delle tre aziende rappresentative della fascia di contribuenza si ottengono i tre redditi fondiari :

Azienda 1 <sup>a</sup> fascia	<b>Rf<sub>1</sub></b>
Azienda 2 <sup>a</sup> fascia	<b>Rf<sub>2</sub></b>
Azienda 3 <sup>a</sup> fascia	<b>Rf<sub>3</sub></b>

Si costruisce l'indice di progressività ponendolo uguale a 1 **Rf<sub>1</sub>** e calcolando i due altri valori nel modo seguente:

$$\begin{array}{l} \mathbf{Rf_1 : 1} = \mathbf{Rf_2 : X_2} \\ \mathbf{Rf_1 : 1} = \mathbf{Rf_3 : X_3} \end{array}$$

La progressività è data da  $X_2, X_3$ , che esprime anche la percentuale di aumento da applicare alla contribuenza (in definitiva alle diverse tariffe) della seconda fascia (da 10 a 20 ettari) e della terza fascia (oltre 20 ettari) rispetto alla prima fascia (fino a 10 ettari).